

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI CESENATICO

SULL'OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

In data odierna l'Organo di Revisione ha preso visione della documentazione al fine di esprimere il proprio parere sull'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011.

Considerato

- Che l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 stabilisce: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento." "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dall'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."*
- Che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, al punto 9, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - ✓ La fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - ✓ L'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - ✓ Il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.
- Che in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
 - a) I crediti di dubbia e difficile esazione;
 - b) I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - c) I crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
 - d) I debiti insussistenti o prescritti;
 - e) I crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
 - f) I crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Vista

la proposta di delibera di Giunta Comunale e i relativi allegati alla stessa concernenti l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui dalla citate disposizioni di legge;

Verificata

con il metodo a campione la regolarità, in ossequio a quanto previsto dal principio contabile 4/2, degli accertamenti e degli impegni non esigibili nell'esercizio considerato che sono stati correttamente reimputati all'esercizio in cui sono esigibili, come da documentazione agli atti del collegio.

Nonché degli accertamenti e degli impegni, sia in parte corrente che in conto capitale, conservati tra gli elenchi dei residui attivi e passivi.

Visti

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile finanziario.

Il Collegio dei Revisori esprime

Il proprio parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011.

Cesenatico, li 17.04.2018

L'ORGANO DI REVISIONE

MINZONI DOTT. VINCENZO

GIURIATTI DOTT.SSA SUSANNA

GHIZZONI RAG. EDOARDA

